

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'ABRUZZO**

L'AQUILA

Ricorre il dott. Ruben Di Mattia, nato a Popoli (PE) il 20.11.1979, C.F.: DMTRBN79S20G878Z, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Mario De Michele (che indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax n. 0810483863 PEC: avv.mariodemichele@legalmail.it) con il quale elett.te domicilia in Avezzano alla Via Monterosa n. 6/D, presso il dott. Fiocca Giulio

per l'annullamento, previa sospensione

a) della nota prot. n. AOODRAB 7351 del 07.08.2013 (notificata in data 11.08.2013), a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012, in quanto non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria; **b)** della nota prot. n. AOODRAB 7725 del 20.08.2013 con la quale è stata pubblicata provvisoriamente la graduatoria generale di merito per la Scuola Primaria; **c)** della nota prot. n. AOODRAB 7880 del 28.08.2013 con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva generale di merito per la Scuola Primaria; **d)** n. 1995/C310 del 27.03.2013, mai notificata al ricorrente, dell'Istituto Magistrale "G. Vico" di Sulmona, richiamata nel provvedimento di esclusione; **e)** di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche: **f)** per quanto occorra, della nota prot. n. 0003123 del 14.11.2012, mai comunicata al ricorrente, a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R.; **g)** del bando relativo al "concorso a posti e

Avv. Mario De Michele

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi come in atti, delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo all'uopo al trattamento dei miei dati sensibili ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

F.to Mattia Di Ruben

E' autentica

F.to avv. Mario De Michele

cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, se e per quanto debba essere interpretato nel senso di escludere dalla partecipazione al concorso i concorrenti in possesso di diploma di maturità linguistica conseguito presso un istituto magistrale.

FATTO

1. Il ricorrente in data 22.07.1998 conseguiva diploma di Maturità Linguistica all'esito del corso quinquennale sperimentale ad indirizzo linguistico presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Vico" ai sensi dei DD.MM. del 1 settembre 1987 e 20 giugno 1991.

2. In data 24.09.2012, con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82, il M.I.U.R. ha indetto un "*concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*".

3. Per quanto d'interesse, con riferimento ai posti riservati alla scuola primaria, l'art. 2, comma 1, lettera a) del bando richiedeva ai concorrenti "*il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998*";

4. A seguito di numerose richieste di chiarimenti, presentate dalle associazioni di categoria, circa la validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria, il Dipartimento per l'istruzione del M.I.U.R., con nota prot.

n. 2870 del 26.10.2012, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2172/2002, ha ritenuto valido il titolo di “maturità linguistica” per la partecipazione al predetto concorso.

Con tale nota, il M.I.U.R. precisava altresì che *“il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, **ma aggiunge qualche cosa in più**, senza modificarne la tipologia originaria”*.

Concludeva, quindi, evidenziando che *“tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, **senza ulteriore specificazione**”*.

5. Il ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, in data 07.11.2012 presentava domanda di partecipazione per i posti riservati alla scuola primaria.

Superava con esito positivo le prove preselettive e, successivamente, le prove scritte del concorso.

Veniva, quindi, inserito nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, e successivamente convocata per il giorno 24.06.2013.

All’esito della prova orale, superata brillantemente, il ricorrente attendeva con ansia la pubblicazione della graduatoria di merito.

6. Del tutto inopinatamente, con nota prot. n. AOODRAB 7349 del 07.08.2013, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, sconfessando completamente quanto chiarito in precedenza dalla stessa Amministrazione in merito ai requisiti di accesso, ha ritenuto di escludere il

ricorrente dal concorso in quanto “*non risulta in possesso di valido titolo di studio previsto dal DDG n. 82 del 24.9.2012*”

In particolare l'Amministrazione ha motivato tale provvedimento assumendo che:

a) il dott. Di Ruben sarebbe in possesso del diploma sperimentale linguistico - “**Maturità Linguistica**” e non la maturità magistrale ad indirizzo linguistico;

b) “*solo i diplomi che riportano l'indicazione “Maturità Magistrale” ad indirizzo linguistico costituiscono valido titolo di accesso all'insegnamento della scuola primaria.*”

7. In ragione di tanto, ingiustamente, il dott. Di Ruben non veniva inserito prima nella graduatoria provvisoria (nota prot. n. AOODRAB 7725 dell'08.08.2013) e conseguentemente neanche nella graduatoria definitiva di merito (nota prot. n. AOODRAB 7880 del 28.08.2013)

8. I provvedimenti impugnati sono ingiusti ed illegittimi e come tale vanno annullato per i seguenti

MOTIVI

I. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 278 E 279 DEL D. LGS N. 297

16.4.1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL BANDO DI

CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL

1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE,

MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.

1. Il provvedimento di esclusione impugnato è palesemente illegittimo perché adottato in violazione delle prescrizioni del bando ed, in ogni caso,

delle disposizioni contenute negli artt. 278 e 279 del D.lgs n. 297/1994.

Quanto alla violazione del bando, basterà considerare che l'art. 2, comma 1, lettera b), si limitava a richiedere *“il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998”*.

Per tal verso il provvedimento di esclusione, e la nota a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R. del 14.11.2012 in esso richiamata, laddove hanno inteso restringere indebitamente la platea dei partecipanti ammettendo al concorso solo coloro che fossero in possesso del diploma riportante la dicitura *“Maturità Magistrale ad indirizzo linguistico”*, e non invece coloro che fossero in possesso dell'identico *“Diploma di Maturità ad indirizzo linguistico”* conseguito presso gli Istituti Magistrali all'esito di corso sperimentale di durata quadriennale e quinquennale, così come previsto dal bando, sono sicuramente illegittimi.

Ed infatti, in disparte l'incomprensibile differenziazione operata dall'Amministrazione sulla quale in seguito si tornerà, quel che non poteva accadere e che invece è accaduto è che l'Ente, quando erano ormai scaduti i termini per la presentazione delle domande, operasse una postuma integrazione delle previsioni del bando in palese violazione dei principi di certezza, trasparenza ed imparzialità della P.A. garantiti dalla Carta Costituzionale.

2. Ma anche a prescindere da tali assorbenti rilievi, e davvero non si vede come, il provvedimento si pone altresì in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 278 – 279 del D.lgs n. 297 del 1994.

Si consideri che la questione è stata già affrontata a più riprese dal Consiglio

di Stato che, in fattispecie identica a quella in oggetto, ha stigmatizzato la piena equiparazione tra il “Diploma Magistrale” ed il “Diploma di maturità linguistica” conseguito all’esito del corso sperimentale presso gli Istituti Magistrali.

In particolare, con una prima pronuncia (sent. n. 2172/2002), il Supremo Consesso, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’esclusione disposta dall’Amministrazione nei confronti di un candidato in considerazione della mancanza del possesso di titolo di studio (nel caso in oggetto rilasciato dall’Istituto Magistrale Guazzi di Benevento al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico), ha ritenuto valido il titolo di maturità linguistica per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificare la tipologia originaria.

Ed ancora.

Con sentenza n. 7550/2009, sempre il Consiglio di Stato, in fattispecie identica a quella in oggetto, ha chiarito che *“la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell’ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo*

grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante”.

In particolare è stato evidenziato che la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come *"ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture"* è stata autorizzata ed attuata dagli Istituti Magistrali in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari.

In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i *"criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*, a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. (C.d.S. n. 7550/2009).

3. Per tal verso il provvedimento di esclusione impugnato, laddove asserisce che *“solo i diplomi che riportano l’indicazione “Maturità Magistrale” assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie”* in quanto *“i vari percorsi linguistici consentono allo studente di approfondire e sviluppare la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria”*, non solo risulta in contrasto con le disposizione legislative sopra richiamate ma anche con l’interpretazione univoca che di esse ne ha fornito

la giurisprudenza, unanime nell'affermare che “l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.”

4. L'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica, relativamente al concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 è stata peraltro affrontata di recente dal TAR Campania – Napoli (sentenze nn. 3384/2013; 3385/2013; 3386/2013; 3388/2013) che ha condiviso in pieno l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

Ed infatti, come si evince dalle pronunce richiamate e che si allegano, il TAR Campania ha disposto l'annullamento dei provvedimenti di esclusione e conseguentemente ha riammesso i candidati al concorso.

5. A tutto ciò va poi aggiunto che la nota del 7.11.2012 ed il provvedimento di esclusione risultano per altro del tutto incomprensibili laddove operano una distinzione tra il Diploma riportante la dicitura “Maturità Magistrale ad indirizzo linguistico” e quelle contenente la sola indicazione di “Maturità Linguistica”

Ed infatti, così come emerge dagli art. 278 e 279 del D.Lgs n. 297/1994, all'epoca in cui il ricorrente ha conseguito il titolo di scuola superiore, era previsto il “Diploma di Scuola Magistrale” ed il Diploma conseguito all'esito di “corso sperimentale ad indirizzo linguistico”, cosiddetta “Maturità Linguistica”, o all'esito di un corso sperimentale ad indirizzo pedagogico, nulla più.

Per tal verso, la dicitura **“Diploma magistrale di maturità linguistica”** postumamente richiesta dall’Amministrazione quale titolo di accesso al concorso, è assolutamente illogica e priva di senso, non solo perché non è in alcun modo prevista dalla normativa di riferimento, ma soprattutto perché non aggiunge nulla in più rispetto al **“Diploma di maturità linguistica”** posseduto dal ricorrente.

6. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte può quindi affermarsi con certezza che il titolo di studio posseduto dal dott. Di Ruben (Diploma di maturità linguistica conseguito all’esito di un corso quinquennale presso un Istituto Magistrale) rappresenti titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale in parola, sicché il provvedimento di esclusione dalla graduatoria adottato in suo danno risulta sicuramente, ingiusto, illogico ed immotivato, e come tale va annullato.

II. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 278 E 279 DEL D.LGS N. 297
16.4.1994. ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO DI CONCORSO.

Nella denegata ipotesi in cui il bando di concorso debba essere interpretato nel senso di escludere dalla partecipazione i concorrenti in possesso del Diploma di maturità linguistica conseguito all’esito di un corso sperimentale presso gli Istituti Magistrali, ma così non è tenuto conto della chiara ed univoca formulazione della *lex specialis*, lo stesso è illegittimo per violazione delle norme indicate in epigrafe che hanno sancito la totale equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale.

III – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 241 DEL 1990.

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il provvedimento è altresì illegittimo perché adottato in palese violazione delle garanzie procedurali tutelate dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

Si consideri a tal proposito che successivamente alla richiesta di chiarimenti inoltrata dal ricorrente e dalle associazioni di categoria in ordine alla validità del titolo di studio posseduto, il Ministero si era espresso favorevolmente ammettendo il dott. Di Ruben al concorso.

Solo dopo il superamento di tutte le prove, l'Amministrazione ha ritenuto di poter sconfessare quanto affermato in precedenza ed escluderla dalla procedura concorsuale con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito.

L'atto impugnato, per tal verso, sicuramente si connota come atto di secondo grado in quanto l'Ente ha ritenuto di rideterminare le proprie precedenti valutazioni in ordine ai requisiti di ammissione, sicché sicuramente andava preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

E se fosse stata concessa la possibilità di intervenire prima dell'adozione dell'atto, sicuramente il ricorrente avrebbe potuto fornire all'Amministrazione una serie di elementi, come quelli sopra evidenziati, che avrebbero condotto a ben diverse valutazioni finali.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deriva al ricorrente ne impone la sospensione.

Si tratta di evitare le deleterie conseguenze connesse all'attesa di una decisione nel merito.

Si consideri che degli 9000 partecipanti solo 139, tra cui il ricorrente, hanno superato vittoriosamente le prove preselettive, quelle scritte e quelle orali del concorso.

Appare quindi di tutta evidenza che la mancata sospensione del provvedimento la priverebbe di una chance lavorativa importantissima, anche tenuto conto del grave periodo di crisi economica esistente nel nostro Paese.

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23.12.1999 n. 488, si provvede al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Mario De Michele

***A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO***

L'AQUILA

Il sottoscritto avvocato, nell'interesse del ricorrente, in virtù di quanto precede e della estrema gravità ed urgenza della domanda di sospensione scaturente dall'immediato effetto lesivo che non consente la dilazione della decisione alla data della prima camera di consiglio utile, in considerazione del fatto che le immissioni in ruolo avverranno a breve, chiede ai sensi del nono comma dell'art. 21 della L. n. 1034/71 l'adozione, in via interinale, della richiesta misura cautelare.

Con grato ossequio

Avv. Mario De Michele